

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE

Servizio 1°

“Nomine, Ispezioni, URP e adempimenti in materia di privacy”

Prot. n.° 25920 / T /del 03 AGO. 2020

CERTMAIL

Alla Segreteria Tecnica
c/o Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente

Alle Segreterie Tecniche
c/o Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali

e, p.c. Alla Segreteria della Giunta regionale

Oggetto: Modifica alla nota circolare del Segretario Generale prot.n. 52066 del 30 dicembre 2019 "Conferimento di incarichi da parte del Presidente della Regione e degli Assessori in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana – Istruzioni operative."

In conformità alle disposizioni introdotte dalla legge regionale 7 luglio 2020 n.15 (entrata in vigore 25 luglio 2020), recante "Norme in materie di nomine e designazioni di competenza regionale", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 38 del 10 luglio 2020, si rende necessario procedere ad alcune modifiche alla sopracitata nota circolare.

- L'articolo 1 della L.r.n.15/2020 dispone che "*I commissari straordinari degli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici controllati, finanziati, vigilati o istituiti dalla Regione devono possedere i medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina dei rispettivi organi titolari.*"
- L'articolo 2 della stessa legge prevede, altresì, che "*Al comma 2 bis dell'art.6 della legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio" sono aggiunte le parole "a tempo indeterminato".*"
- La Circolare prot. n. 52066 del 30 dicembre 2019 emanata da questa Segreteria Generale, ha fornito specifiche istruzioni operative in ordine alle procedure relative alle designazioni e alle nomine di competenza del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Al fine di garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative, e ferma restando la validità di tutto quanto non espressamente modificato, si ritiene opportuno pubblicare le seguenti modificazioni (in corsivo e sottolineate) rispetto a due punti specifici della predetta circolare.

1. Modifiche al punto « **4.1 Deroga.**».

L'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 35/1976 dispone, in deroga alle disposizioni di cui ai precitati articoli 1 e 5, che per le designazioni di dirigenti o funzionari direttivi della Regione Siciliana a tempo indeterminato, in servizio o in quiescenza, non deve essere richiesto il parere della competente Commissione legislativa dell'ARS.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche, tali designazioni non dovranno essere sottoposte all'esame della Giunta regionale per l'acquisizione del relativo assenso.

Si evidenzia, infine, come alcune leggi di settore prevedano l'acquisizione di pareri da parte di altre Commissioni presso l'ARS. Per tali fattispecie, anche in caso di designazioni di soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale, dovrà procedersi alla trasmissione degli atti a questa Segreteria Generale, per il successivo inoltro all'ARS con nota presidenziale.

In tal caso il parere si intenderà positivamente reso entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assemblea regionale (cfr. Regolamento interno dell'ARS, art. 70-bis, comma 2).

2. Modifiche al punto « **10. Commissari Straordinari.**»


I commissari straordinari degli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici controllati, finanziati, vigilati o istituiti dalla Regione devono possedere i medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina dei rispettivi organi titolari.

Nel ribadire quanto già evidenziato al paragrafo 3.1 "Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39" in ordine alla nomina dei commissari straordinari degli enti, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento giuridico, sia nazionale che regionale, viene ordinariamente prevista la facoltà di commissariare gli organi di amministrazione.

Al riguardo va, tuttavia, ricordato che la nomina di commissari straordinari è contraddistinta da un carattere di eccezionalità e di transitorietà e deve ammettersi con cautela, al solo fine di garantire la funzionalità dell'ente nei casi in cui non si sia potuto tempestivamente procedere alla ricostituzione degli organi ordinari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1^
Dott. Giuseppe Salamone



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Mattarella

